

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI, BERA, BITOSSO, SAMARITANI, BRAMBILLA
CAPONI e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1966

Modifica e integrazione dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha per oggetto la modifica e l'integrazione dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con cui è stata istituita nella legislazione previdenziale italiana la pensione di anzianità.

Tale articolo stabilisce che la pensione suddetta spetta ai lavoratori dipendenti, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere e agli artigiani, dopo 35 anni di effettiva contribuzione, indipendentemente dall'età e dal sesso.

Dalla letterale interpretazione della norma si rileva che il diritto alla pensione di anzianità non è determinato, come per la pensione di vecchiaia e d'invalidità, dalla totalizzazione di tutti i periodi coperti di contribuzione, obbligatoria e figurativa, ma solamente dal computo di 35 anni di effettiva contribuzione.

Si ritiene peraltro che le stesse ragioni di giustizia che hanno indotto il legislatore

ad accogliere il principio della contribuzione figurativa fin dall'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, a partire dall'istituzione dell'assicurazione stessa con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e tutte le successive modificazioni, siano ancora valide per abolire la sperequazione creata con la norma in esame ai danni dei lavoratori astenutisi dal lavoro per ragioni non dipendenti dalla propria volontà e socialmente apprezzabili.

Tuttavia, si è ritenuto di stabilire un limite globale per la validità della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione di anzianità, nel timore che la mancanza del limite stesso avrebbe potuto, in alcuni casi limite, far venire meno il carattere del relativo trattamento, che costituisce un riconoscimento dell'anzianità di lavoro.

Con il convincimento di aver formulato una proposta equa e socialmente valida, chiediamo al Senato l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono considerati utili, ai fini del diritto alla pensione di anzianità prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i periodi di contribuzione figurativa:

1) per servizio militare di cui al punto 1, lettera *a*) del primo comma dell'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827;

2) per malattia, di cui al punto 2, lettera *a*) del primo comma dell'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827;

3) per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, lettera *a*) del primo comma dell'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

4) per servizio militare prestato negli anni 1915-20, di cui all'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

5) per servizio militare prestato negli anni 1940-46, di cui agli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

6) per tubercolosi e per disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

7) per persecuzione politica e razziale, di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e all'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284.

In ogni caso la somma dei periodi predetti non può superare 10 anni di contribuzione figurativa utile per la pensione di anzianità.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.